

Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport, OPSpo)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 23 maggio 2012¹ sulla promozione dello sport è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 lett. c e g

¹ In G+S si distinguono sette gruppi di utenti (GU). L'UFSPPO ripartisce le diverse offerte nei seguenti gruppi di utenti:

- c. le offerte G+S del GU 3 sono le offerte proposte da federazioni e associazioni giovanili e, che consistono nell'avviare bambini e giovani verso il gioco e lo sport nel quadro di campi e nell'insegnare loro a curare gli aspetti sociali.
- g. le offerte G+S del GU 7 sono offerte proposte da federazioni sportive nazionali nelle discipline sportive G+S che soddisfano anche i criteri supplementari per la promozione delle giovani leve G+S. Il lavoro svolto nell'ambito di corsi G+S con bambini e giovani consiste, in seno a un gruppo stabile, nell'allenamento e nella pratica mirati e guidati di una disciplina sportiva a tre diversi livelli di prestazione.

Art. 23 cpv. 1, let c^{bis}

¹ I contributi dipendono:

- c^{bis}. dalla disciplina sportiva;

Art. 28 cpv. 5

Abrogato

Art. 83a Disposizione transitoria della modifica del ...

Gli accordi di cui all'articolo 83 capoverso 2 sono validi fino al 31 dicembre 2015 al più tardi.

II

¹ **RS 415.01**

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2014.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova